

ALLEGATO 1

**DECRETI
MINISTRO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
22/12/1983 e 20/03/1980**



Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15/6/1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, quali risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089;

VISTO il D.M. 20/3/1980 con il quale si modifica ed integra il D.M. 15/6/1976;

RITENUTO necessario assicurare la tutela integrale dei Tratturi in quanto tali beni hanno una continuità geografica oltre che storica o culturale;

DECRETA:

I D.M. 15/6/1976 e 20/3/1980, che si allegano in copia, sono modificati e integrati con le precisazioni che seguono.

ART. 1 - Oltre i singoli Tratturi siti nell'ambito della Regione Molise, anche quelli del Territorio della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089 per le motivazioni contenute nelle premesse del D.M. 15 giugno 1976.

ART. 2 - Gli interventi di qualsiasi natura sul suolo tratturale, sono soggetti alle disposizioni previste nel D.M. 20/3/1980.

ART. 3 - I Comuni interessati al suolo tratturale dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 20/3/1980.

ART. 4 - La vigilanza sui Tratturi della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata verrà effettuata rispettivamente dalla Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo con sede in Chieti, dalla Soprintendenza Archeologica per la Puglia con sede in Taranto e dalla Soprintendenza Archeologica per la Basilicata con sede in Potenza.

ART. 5 - Il presente decreto sarà notificato, a cura delle Soprintendenze predette per quanto di propria competenza territoriale, alle Regioni ed ai Comuni interessati.

Roma, li 22 DIC. 1983

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
F. GALASSO

LC/imp



Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15.6.1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra loro pertinenza, quali essi risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039;

CONSIDERATA l'opportunità di raggiungere una maggiore specificazione in ordine alle procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione degli interventi sui tracciati tratturali;

RITENUTO necessario a tal fine prevedere apposite prescrizioni;

RITENUTO altresì che i Tratturi possono essere anche di proprietà di altri Enti;

DECRETA :

Il D.M. 15.6.1976 è modificato e integrato con le precisazioni che seguono:

ART.1 - I suoli siti nell'ambito della Regione Molise appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà di altri Enti, oltre che dello Stato, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039, per le motivazioni contenute nelle premesse del citato D.M. 15.6.1976.

ART.2 - Gli interventi che non comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza archeologica a seguito di presentazione di istanza in carta legale accompagnata dalla necessaria documentazione illustrativa.

Per le opere di interesse pubblico, in caso di provate necessità, la locale Soprintendenza può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purchè non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale; può inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a palificazioni per condotte elettriche, telefoniche e similari.



Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

ART.3 - Per gli interventi che comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale, fatti salvi i casi previsti nel presente decreto, il Soprintendente riferirà con dettagliata relazione al Ministero che esprimerà il proprio avviso in merito.

ART.4 - I Comuni che alla data del 15 giugno 1976 avevano subito una espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale hanno facoltà di presentare un PIANO QUADRO-TRATTURO, limitatamente ad aree tratturali, in continuità di centri urbani o di frazioni, già impegnati in misura prevalente da interventi edilizi.

IL PIANO QUADRO-TRATTURO prevederà la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo la normativa urbanistica vigente per i perimetri urbani. L'esame e l'approvazione dei predetti PIANI-QUADRO sono di competenza della locale Soprintendenza archeologica, il cui parere è vincolante per i Comuni e per tutti i soggetti interessati.

Roma, 11 20 MAR 1980

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSCRITTO DI STATO



PULARIO
-57

Mod. 7 (Serv. Generale)



Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15/6/1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, quali risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089;

VISTO il D.M. 20/3/1980 con il quale si modifica ed integra il D.M. 15/6/1976;

RITENUTO necessario assicurare la tutela integrale dei Tratturi in quanto tali beni hanno una continuità geografica oltre che storica o culturale;

DECRETA:

I D.M. 15/6/1976 e 20/3/1980, che si allegano in copia, sono modificati e integrati con le precisazioni che seguono.

ART. 1 - Oltre i singoli Tratturi siti nell'ambito della Regione Molise, anche quelli del Territorio della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089 per le motivazioni contenute nelle premesse del D.M. 15 giugno 1976.

ART. 2 - Gli interventi di qualsiasi natura sul suolo tratturale, sono soggetti alle disposizioni previste nel D.M. 20/3/1980.

ART. 3 - I Comuni interessati al suolo tratturale dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 20/3/1980.

ART. 4 - La vigilanza sui Tratturi della Regione Abruzzo, della Regione Puglia o della Regione Basilicata verrà effettuata rispettivamente dalla Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo con sede in Chieti, dalla Soprintendenza Archeologica per la Puglia con sede in Taranto e dalla Soprintendenza Archeologica per la Basilicata con sede in Potenza.

ART. 5 - Il presente decreto sarà notificato, a cura delle Soprintendenze predette per quanto di propria competenza territoriale, alle Regioni ed ai Comuni interessati.

Roma, li 22 DIC. 1983

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Elio GALASSO

LC/imp

ALVARIO
S.A. 59

Mod. 8 (Serviz. Generali)

Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15.6.1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra loro pertinenza, quali essi risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039;

CONSIDERATA l'opportunità di raggiungere una maggiore specificazione in ordine alle procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione degli interventi sui tracciati tratturali;

RITENUTO necessario a tal fine prevedere apposite prescrizioni;

RITENUTO altresì che i Tratturi possono essere anche di proprietà di altri Enti;

DECRETA :

Il D.M. 15.6.1976 è modificato e integrato con le precisazioni che seguono:

ART.1 - I suoli siti nell'ambito della Regione Molise appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà di altri Enti, oltre che dello Stato, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039, per le motivazioni contenute nelle premesse del citato D.M. 15.6.1976.

ART.2 - Gli interventi che non comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza archeologica a seguito di presentazione di istanza in carta legale accompagnata dalla necessaria documentazione illustrativa.

Per le opere di interesse pubblico, in caso di provata necessità, la locale Soprintendenza può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale; può inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a palificazioni per condotte elettriche, telefoniche e similari.

MODULARIO
S.C.A. - 66

Mod. 8 (Serviz. Generali)

Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

ART.3 - Per gli interventi che comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale, fatti salvi i casi previsti nel presente decreto, il Soprintendente riferirà con dettagliata relazione al Ministero che esprimerà il proprio avviso in merito.

ART.4 - I Comuni che alla data del 15 giugno 1976 avevano subito una espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale hanno facoltà di presentare un PIANO QUADRO-TRATTURO, limitatamente ad aree tratturali, in continuità di centri urbani o di frazioni, già impegnati in misura prevalente da interventi edilizi.

IL PIANO QUADRO-TRATTURO prevederà la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo la normativa urbanistica vigente per i perimetri urbani. L'esame e l'approvazione dei predetti PIANI-QUADRO sono di competenza della locale Soprintendenza archeologica, il cui parere è vincolante per i Comuni e per tutti i soggetti interessati.

Roma, 11 20 MAR 1980

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSCRITTO DI STATO



D/sg